



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Commissario Straordinario

ORDINANZA N. 3

**Linea ferroviaria Modane – Torino. Adeguamento linea storica Bussoleno – Avigliana. Lotto 5:
Realizzazione sottostazioni elettriche nelle località di Borgone Susa e Avigliana. Lotto 6:
Dismissione e demolizione della linea primaria a 66 kV in località Bussoleno e Collegno.**

(CUP J74G18000150009)

PROGETTO DEFINITIVO

Avvio della procedura per l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e s.m.i.

Il Commissario

- Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 2019, n. 55 e s.m.i., ed in particolare l'art. 4, comma 1, che prevede l'individuazione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi;
- Visto il D.P.C.M. del 5 agosto 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 10 settembre 2021 e notificato con nota prot. 35225 del 28 settembre 2021 a firma del Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (oggi "*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*"), che ha individuato nell'allegato elenco 1 allo stesso decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DL 32/2019 convertito con modificazioni dalla legge 55/2019, la "*Bussoleno – Avigliana, Avigliana – Orbassano, e scalo di Orbassano*";
- Visto l'art. 2 del sopra citato D.P.C.M., con il quale è stato nominato il Cons. Calogero Mauceri, Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali individuati dall'art. 1 del medesimo decreto;
- Vista la C.O. n. 600/AD del 14 ottobre 2021, con la quale RFI S.p.A. ha emesso le Linee Guida "*L'iter procedurale dei Progetti in gestione commissariale*" per il corretto svolgimento dell'iter procedurale dei progetti affidati alla gestione dei Commissari straordinari di cui all'art. 4 del DL 32/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. 55/2019 e s.m.i., nonché dei progetti inseriti nell'Allegato IV del DL 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021;
- Vista l'Ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2022, con la quale il Commissario ha adottato le disposizioni organizzative in forza delle quali opera nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della normativa dell'Unione Europea e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi della legislazione vigente e dell'art. 4, commi 1 e 2, del DL 32/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. 55/2019 e s.m.i.;
- Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il quale stabilisce che "*... L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela*

ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo...”;

- Vista la nota prot. RFI-DIN-DINO.TO\A0011\P\2020\67 del 6 maggio 2020 con la quale RFI ha inviato il progetto definitivo al Provveditorato OO.PP Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, per acquisire il parere di competenza, ai sensi dall'art. 215, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rilasciato con voto n. 2228/2020 emesso in data 13 aprile 2021;
- Vista la nota RFI-DIN-DINO.TO/126 del 9 ottobre 2020, acquisita con prot. MATTM-87823 del 29 ottobre 2020, successivamente perfezionata con la nota prot. RFI-DIN-DINO.TO/134 del 27 ottobre 2020, acquisita con prot. MATTM-87084 del 28 ottobre 2020, con la quale RFI ha trasmesso all'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) l'istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Vista la nota prot. 90282 del 5 novembre 2020, con la quale il MATTM ha comunicato a RFI la procedibilità dell'istanza e ha proceduto con la pubblicazione dell'avviso al pubblico;
- Visto il Decreto n. 332.17 del 17 novembre 2022, con il quale il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) – oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) – di concerto con il Ministero della Cultura (MiC), ha dichiarato la compatibilità ambientale dell'intervento, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4, ivi riportate;
- Vista la nota prot. RFI-DIN-DINO.TO\A0011\P\2020\156 del 30 novembre 2020, con la quale RFI ha trasmesso uno specifico Studio Archeologico alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino e ha chiesto alla stessa, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, il rilascio del parere di competenza;
- Vista la nota prot 1253 del 15 gennaio 2021 con la quale la Soprintendenza territoriale per la Città Metropolitana di Torino ha richiesto l'esecuzione di sondaggi per la verifica preventiva dell'interesse archeologico;
- Vista la nota del MiC, prot 11523 del 25 marzo 2022, con la quale, su richiesta di RFI, ha posticipato l'esecuzione dei sondaggi archeologici preliminari alla fase propedeutica alla realizzazione delle opere;
- Visto Contratto di Programma RFI-MIT 2022-2026 parte Investimenti, nel quale rientrano gli interventi in questione (Lotti 5 e 6), inseriti nell'ambito del più ampio intervento “Adeguamento linea storica Torino – Modane tratta Bussoleno – Avigliana” nella Tabella A – “Portafoglio Investimenti in Corso e Programmatici, Interventi in esecuzione, subtabella Interventi prioritari ferrovie – direttrici di interesse nazionale” con costo 200 M€ e risorse disponibili pari a 89,0 M€.;
- Vista la Relazione istruttoria della Responsabile della Direzione Investimenti Area Nord-Ovest di RFI, con la quale si propone al Commissario l'avvio dell'iter approvativo del progetto definitivo dell'“Adeguamento linea storica Bussoleno – Avigliana. Lotto 5: Realizzazione sottostazioni elettriche nelle località di Borgone Susa e Avigliana. Lotto 6: Dismissione e demolizione della linea primaria a 66 kV in località Bussoleno e Collegno”, con i tempi e le modalità stabilite nell'art. 4, comma 2, del DL 32/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 55/2019 e s.m.i..

DISPONE

Art. 1

Il progetto definitivo dell'“Adeguamento linea storica Bussoleno – Avigliana. Lotto 5: Realizzazione sottostazioni elettriche nelle località di Borgone Susa e Avigliana. Lotto 6: Dismissione e demolizione della linea primaria a 66 kV in località Bussoleno e Collegno” è avviato alla procedura di approvazione secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 2, del DL 32/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 55/2019 e s.m.i..

Art. 2

Nella procedura di cui all'art. 1 della presente Ordinanza si esprimono, alla luce delle competenze individuate nella Tabella “A” richiamata al successivo art. 3:

1. Ministero della Cultura
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
 - Segretariato Regionale per il Piemonte;
2. Ministero della Difesa
 - MO.TRA.
 - Comando Militare Esercito Piemonte
3. Regione Piemonte
 - Presidente
 - Direzione Ambiente, Energia e Territorio:
 - Settore Urbanistica Piemonte Occidentale
 - Settore Tecnico Piemonte Nord
 - Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica: Settore Tecnico Città Metropolitana di Torino
 - Ufficio Usi Civici
 - Settore Tutela delle acque
4. Città Metropolitana di Torino
 - Sindaco Metropolitan
 - Settore Tutela Ambientale – Paesaggistica – Urbanistica Servizio Ambiente
5. Comune di Borgone Susa (TO)
 - Sindaco
 - Sportello Unico per l'edilizia (SUE)
6. Comune di Avigliana (TO)
 - Sindaco
7. Comune di Sant'Ambrogio di Torino (TO)
 - Sindaco
8. Comune di Chiusa di San Michele (TO)
 - Sindaco
9. Comune di Collegno (TO)
 - Sindaco
10. Comune di Bussoleno (TO)
 - Sindaco
11. Autorità del Distretto Idrografico Padano
12. Agenzia interregionale per il fiume PO (AIPO)
13. Anas S.p.A.:
 - Sede Legale
 - Struttura Territoriale Piemonte

per il rilascio delle valutazioni/determinazioni sul progetto definitivo, entro il termine di sessanta (60) giorni, decorso il quale le stesse si intendono acquisite con esito positivo;

14. Enti Interferiti:

- Smat Torino S.p.A
- E-distribuzione S.p.A.
- Terna S.p.A.
- TIM S.p.A.
- Fastweb S.p.A.
- Infratel Italia S.p.A.
- Italgas S.p.A.
- Consorzio di Bonifica Anbi (Piemonte)

per esprimersi entro sessanta (60) giorni sul progetto stesso, su quanto necessario alla risoluzione delle interferenze e al relativo cronoprogramma di risoluzione, in conformità alle previsioni dell'art. 27, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 3

Per l'espressione di quanto di competenza delle Amministrazioni e soggetti indicati all'art. 2 della presente Ordinanza, il Referente di Progetto di RFI è autorizzato:

- all'invio contestuale del progetto definitivo dell'*“Adeguamento linea storica Bussoleno – Avigliana. Lotto 5: Realizzazione sottostazioni elettriche nelle località di Borgone Susa e Avigliana. Lotto 6: Dismissione e demolizione della linea primaria a 66 kV in località Bussoleno e Collegno”*, corredato da copia della presente Ordinanza e da apposita Tabella “A” nella quale è indicata per ciascuna Amministrazione/soggetto la normativa di riferimento in rapporto alla valutazione e/o determinazione da assumere da parte degli stessi, evidenziando in occasione di tale invio che il termine indicato nel precedente art. 2, decorrerà dalla data di ricezione della nota di trasmissione del progetto;
- a dare pubblicità, nella stessa data dell'invio del progetto definitivo, ai sensi della legge 7 agosto 241/1990 dell'avviso di avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, con le formalità previste dell'art. 11, comma 2, e dall'art. 16, commi 4 e 5, del DPR 327/2001 e s.m.i., per garantire la partecipazione dei soggetti pubblici o privati proprietari dei beni immobili da espropriare e/o asservire e notificare gli stessi che il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera decorrerà dalla data di approvazione del progetto definitivo da parte del Commissario straordinario d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte ai fini urbanistico-localizzativi.

Art. 4

La presente Ordinanza è pubblicata nelle pagine del sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti *“Osserva Cantieri”* e di FS Italiane dedicate all'opera commissariata.

Roma, 27 gennaio 2023

Il Commissario straordinario
Calogero Mauceri